

Statuto associazione culturale “Archivio Giannetto Fieschi”

Art.1 – Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata “Archivio Giannetto Fieschi” associazione non lucrativa intitolata al pittore Giannetto Fieschi (nato a Zogno (BG) il 10 giugno 1921 – morto a Genova il 15 marzo 2010), con sede nazionale ed amministrativa in vico San Marcellino 3/12 (suo ex studio) e con sedi locali tanto in Italia che all'estero, dovunque verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

Art.2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha finalità culturali, non ha scopo di lucro, ha carattere volontario, è organizzata secondo i criteri di democraticità e mira a realizzare gli scopi di cui all'articolo 4 del presente statuto, nel rispetto delle libertà individuali.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto tanto nelle relazioni interne con gli altri associati quanto verso i terzi, nonché ad accettare e rispettare le norme del presente statuto.

Art.3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4 – Scopo dell'Associazione

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte. La sua attività principalmente consiste nel raccogliere, archiviare, conservare e gestire a Genova (o altra sede in Italia o all'estero se deciso dal Consiglio Direttivo) le opere di Giannetto Fieschi, sia pittoriche che scultoree che grafiche, oltre agli scritti e alla corrispondenza; resta inteso che la proprietà delle opere rimane agli eredi diretti.

Scopo ulteriore è quello di garantire la conoscibilità delle opere artistiche di Giannetto Fieschi, sia mediante l'accesso al pubblico e la visibilità delle stesse (non solo nella sede dell'Associazione) che attraverso iniziative culturali in ogni forma prodotte, ivi comprese attività editoriali di ogni tipo, con esclusione di quotidiani.

Altri scopi dell'Associazione sono - tra l'altro - la promozione artistica in qualsiasi forma di autori qualificati e decisi dal Comitato Scientifico dell'Associazione stessa anche in collaborazione con gallerie d'arte italiane ed estere. L'Associazione si prefigge anche lo scopo di svolgere attività di formazione in forma di corsi e workshop inerenti alle varie forme artistiche da tenere presso la propria sede o altre sedi con esperti e professionisti del settore, nonché adibire uno spazio per residenza d'artista, se possibile.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e di quelle consentite per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art.5 - Associati

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati si dividono in due categorie:

- 1) Ordinari
- 2) Onorari

Ai soci che si distinguono per particolari contributi economici e di altra natura può essere conferita dal Consiglio Direttivo la qualifica di benemeriti.

Rivestono la qualità di associati ordinari le persone fisiche e giuridiche che, accettando le finalità dello statuto, per aver partecipato alla costituzione dell'Associazione o per la loro personalità o per aver svolto attività in favore dell'Associazione, ne hanno sostenuto l'attività e la valorizzazione.

Sono associati onorari gli enti pubblici e gli enti privati di alta cultura, le Accademie di Belle Arti, le Scuole ed i Licei Artistici, le Fondazioni culturali, i quali, senza oneri finanziari, dichiarano di

condividere le finalità del presente statuto.

Chi intende divenire associato ordinario deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'accoglimento della stessa, con obbligo di motivazione in caso di rifiuto.

Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

L'ammontare della quota associativa annuale è determinato dal Consiglio Direttivo e rimane fermo anche per gli anni successivi, fino a diversa deliberazione.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì, con decisione motivata, sull'esclusione degli associati, che potrà avvenire per perdita dei requisiti di ammissione o per gravi inadempienze o, nel solo caso degli associati ordinari, per mancato pagamento della quota associativa annuale.

Art.6 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Direttore Generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Scientifico con relativo Direttore
- L'Assemblea

Art.7 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera in ordine a:

- Nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e revoca degli stessi, ai sensi dei successivi articoli 8 e 10;
- Approvazione dei bilanci economici e finanziari preventivi e consuntivi;
- Approvazione dei regolamenti dell'Associazione;
- Modifica dello statuto;
- Scioglimento dell'Associazione ed individuazione della destinazione del patrimonio residuo, fermo restando quanto previsto all'articolo 16 del presente statuto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati onorari, nonché tutti gli associati ordinari, iscritti alla data della convocazione, in regola con il versamento con la quota associativa annuale.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, i quali dovranno rimanere depositati presso la sede legale nei quindici giorni antecedenti la riunione, con diritto degli associati a prenderne visione.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno la metà degli associati.

Gli associati sono convocati con circolare a domicilio (o via posta elettronica) contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea, nonché dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione viene altresì esposto nella sede nazionale e nelle eventuali sedi locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita quale sia il numero degli associati intervenuti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da altro associato.

Nessun associato può essere portatore di oltre tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dai soci ordinari presenti.

Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea, ove manchi il Direttore Generale.

Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di ottenere copia dei verbali delle riunioni assembleari nonché dei bilanci approvati.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso Il Presidente, che durano in carica fino a dimissioni o revoca, che potrà essere esercitata dopo i primi tre anni dalla nomina, con contestuale elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la politica associativa e le finalità da raggiungere in ciascun anno, redige il bilancio economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, nonché le direttive di attuazione delle decisioni.

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, in ordine alle domande di ammissione di nuovi associati ed in ordine all'eventuale esclusione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo elegge il Direttore Generale determinandone le condizioni di impegno e l'eventuale retribuzione.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra personalità della cultura, i membri del Comitato Scientifico, con espressa facoltà di poterli revocare in ogni momento e di disciplinare con altri regolamenti i rapporti tra di esso ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione, o altra sede italiana o estera ogni qualvolta il Presidente o il Direttore Generale lo ritengano necessario, o quando lo richiedano la metà degli associati ordinari.

La convocazione avviene per iscritto ed è spedita almeno sette giorni prima della data fissata.

Le sedute sono valide quale che sia il numero dei membri presenti; le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il processo verbale delle sedute è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.9 – Il Comitato Scientifico

I membri del Comitato Scientifico, nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità di alta cultura anche non associate, hanno il compito di collaborare alle attività dell'Associazione sotto il profilo culturale e scientifico, proponendo iniziative da realizzare, studi e programmi.

Inoltre il Comitato Scientifico può porre in essere, seguendo le specifiche indicazioni del Consiglio Direttivo, le attività che questi potrà delegargli per realizzare le finalità dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Direttore, nominato dai membri del Comitato Scientifico stesso.

Art.10 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, salve le attribuzioni del Direttore Generale.

Il Presidente ha la responsabilità generale dell'attività sociale.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla corretta esecuzione dei regolamenti emanati dal medesimo Consiglio.

Il Presidente dura in carica fino a dimissioni o revoca, che potrà essere esercitata dopo i primi tre anni dalla nomina.

Art.10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità

Art.11 – Il Direttore Generale

Il Direttore è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria. In particolare il Direttore Generale ha il compito di:

- a) Porre in essere, seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, le attività idonee all'attuazione delle finalità dell'Associazione;

- b) Controllare l' andamento della gestione dell'Associazione (anche sotto l'aspetto amministrativo) ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto;
- c) Nominare gli eventuali responsabili tecnici, artistici, operativi ed assumere impegni contrattuali con i collaboratori ed i fornitori;
- d) Curare le relazioni, di carattere continuativo, con gli organismi, pubblici e privati, che interessano l'attività dell'Associazione;
- e) Realizzare studi sulle nuove iniziative da intraprendere, in collaborazione con il Comitato Scientifico.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Direttore Generale e' conferita la rappresentanza legale nei confronti dei terzi.

Il Direttore Generale, come già scritto nell' Art.8, viene eletto dal Consiglio Direttivo determinandone le condizioni di impegno e l'eventuale retribuzione.

Art.12 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote associative da corrispondersi all' atto della iscrizione o del rinnovo dell'adesione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, a seconda della categoria degli associati; sono esenti dal versamento della quota gli associati onorari;
- b) Dai contributi concessi dagli enti aderenti
- c) Dai contributi concessi da enti pubblici o privati
- d) Da lasciti, eredità e donazioni;
- e) Da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi, di qualsiasi natura, resi a terzi.
- f) Ogni altro tipo di entrate

Art.13 – Incarichi Associativi

Gli incarichi associativi, con la sola eventuale eccezione di quello di Direttore Generale, sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti predeterminati dal Direttore Generale.

Art.14 – Bilancio ed Esercizi sociali

L' Associazione annualmente redige il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo, con criteri di oculata prudenza. L' esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Direttore Generale, nel rispetto dei principi di efficienza e di trasparenza.

Art.15 – Divieto di distribuzione di utili, fondi e riserve

L' Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o associazioni culturali che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L' Associazione ha l' obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.16 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o associazioni culturali che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o a fini di pubblica utilità sempre in ambito culturale e artistico, sentito l' organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.